

La Conferenza unificata detta i requisiti per il riconoscimento

L'agricoltore è attivo se ha gli aiuti diretti ed è in Cdc

DI CINZIA DE STEFANIS

Lil requisito di «agricoltore in attività» è posseduto da colui il quale abbia ottenuto il pagamento del sostegno diretto per ettaro. In caso di partita Iva attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita Iva, il requisito di agricoltore in attività è attestato dall'iscrizione nel registro delle imprese di uno stato membro o in base ad altra prova ufficiale equivalente. Questo è quanto si legge nella bozza di dm delle politiche agricole rubricato «disposizioni modificative e integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (Ue) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» per la verifica del requisito di agricoltore in attività. Il provvedimento ha ottenuto lo scorso 20 gennaio 2016 il via libera della Conferenza unificata al fine di fissare la dimensione minima di una parcella agricola tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza l'agricoltura italiana. Ma andiamo con ordine e descriviamo le più importanti novità.

DIMENSIONE MINIMA DI PARCELLA AGRICOLA. La dimensione minima di una parcella agricola che potrà essere oggetto di una domanda d'aiuto sarà fissata in 0,02 ettari. Le superfici saranno considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando saranno accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non necessiteranno di interventi prepa-

ratori che andranno oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato. L'attività agricola avrà cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata sarà idonea a prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, limitare la diffusione delle infestanti, mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali e non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione.

COMPITI REGIONI E PROVINCE. Le regioni e province autonome potranno specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di 60 giorni e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (acronimo «Uba») per ettaro di pascolo permanente, e per anno. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la densità minima sarà di 0,2 Uba per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto Uba per ettaro di prato permanente si effettuerà considerando, al numeratore, il numero medio annuo di Uba corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della banca dati delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.